

LA MARCATURA CE

Cos'è la marcatura CE



La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali di sicurezza, dettati dalle direttive europee. L'apposizione della marcatura è prevista per legge su un elenco preciso di prodotti, che se sprovvisti della stessa, non possono essere commercializzati e utilizzati nell'Unione Europea, ovvero nel cosiddetto spazio economico europeo (SEE). La conformità deve essere dichiarata dal produttore o dall'organizzazione che commercializza il prodotto fornendo la dichiarazione di conformità CE. In alcuni casi espressamente previsti dalle direttive, la marcatura CE deve essere autorizzata da un organismo notificato (ON), cioè da un istituto tecnico riconosciuto dalle autorità competenti di uno stato membro della UE e notificato alla Commissione Europea, che, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e direttiva/e che lo riguardano. In tal caso, accanto al simbolo CE, deve comparire il numero dell'organismo notificato. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può "autocertificare" il prodotto apponendo la marcatura CE, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle direttive stesse.

La marcatura CE quindi non è un marchio di qualità o di origine, diretto ai consumatori, ma è rivolto principalmente ai tecnici e alle autorità che effettuano i controlli ce, ai quali garantisce che i prodotti sono stati testati da laboratori certificati ed è conforme ai requisiti di essenziali di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie e norme nazionali. Ai consumatori la presenza del marchio CE garantisce che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso

E' importante sottolineare che chi importa nell'unione europea prodotti provenienti da paesi terzi, fuori dalla UE, è sottoposto agli stessi obblighi dei produttori europei e, quindi deve verificare che il prodotto risponda alle norma essenziali di sicurezza dettate dalle normative europee e apporre sui prodotti il marchio ce.

Come deve essere fatta la marcatura CE




La marcatura CE è un simbolo grafico ben preciso, che deve essere apposto sia sul prodotto stesso, sia sulla confezione che sulla garanzia, in maniera chiara, leggibile e soprattutto indelebile.

Le due iniziali, C ed E, devono avere la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm, e in caso di riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato qui rappresentato. Un semplice trucco per verificare la marcatura CE è quello di girare la confezione del prodotto e controllare se, unendo virtualmente le lettere, si formi un 8. Non esistono indicazioni sul colore.

L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger, capo disegnatore grafico per la Comunità Europea, ideatore anche della bandiera europea e del simbolo dell'Euro.

Marcature CE non conformi

Su moltissimi prodotti importati da paesi Extra UE viene apposta una marcatura CE falsa, esclusivamente per trarre in inganno il consumatore. Esempi di marcatura CE non conforme:



L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso con provvedimento n. 15580/2006 che l'azienda, l'importatore, il mandatario, o chiunque apponga la marcatura CE su prodotti che non sono soggetti ad essa, presentandoli conformi ad una normativa inesistente, inganna i consumatori ed esercita una concorrenza sleale nei confronti delle aziende europee, ed è quindi penalmente perseguibile.

Marcature similari

Negli ultimi anni è stato inserita su alcuni prodotti una marcatura apparentemente molto simile al marchio CE: in particolare il logo (che si presenta uguale in grafia e colorazione) prevede come unica differenza una distanza minore tra le due lettere. La marcatura simile è l'abbreviazione delle parole: China Export. Il risultato di fatto è quello di ingenerare confusione sul marchio che certifica la qualità del prodotto, con evidente vantaggio dei prodotti di importazione che godono di parte dei benefici, per lo meno rispetto al consumatore individuale, dei prodotti certificati, anche se non possiedono alcune o tutte le caratteristiche richieste per la certificazione stessa.

Quali prodotti devono avere il marchio CE

1. apparecchi a gas, utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione, il lavaggio - direttiva 1990/396/CEE del 29.6.1990, modificata dalla direttiva 1993/68/CE, recepita con D.P.R. n. 661/1996;
2. apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione che consentono la comunicazione o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso a interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione - direttiva 1999/5/CE del 9.3.1999, recepita con D.lvo n. 269/2001;
3. apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - direttiva 1994/9/CE del 23.3.1994, modificata dal reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.P.R. n. 126/1998;
4. ascensori - direttiva 1995/16/CE, modificata dal reg. CE n. 1882/2003 e dalla direttiva 2006/42/CEE, recepita con D.P.R. n. 162/1999;
5. attrezzature a pressione (ped) - direttiva 1997/23/ recepita con D.lgs 25.2.2000 n. 93. La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile ps superiore a 0,5 bar modificato;
6. attrezzature a pressione trasportabili - direttiva 1999/36/CE modificata dalle direttive 2001/27CE e 2002/50/CE, recepita con D.lgs 2.2.2002 n. 23;
7. caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con potenza nominale pari o superiore a 4 kw - direttiva 1992/42/CE del 21.5.1992, modificata dalle direttive 1993/68/CE, 2004/8/CEE, 2006/32/CEE e 2008/28/CEE, recepita con D.P.R. n. 660/1996;
8. compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché degli impianti e delle installazioni che contengono componenti elettrici e/o elettronici - direttiva 1989/336/CEE del 3.5.1989, recepita con D.P.R. n. 476/1992;
9. dispositivi di protezione individuale per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori - direttiva 1989/686/CEE del 21.12.1989, modificata dalle direttive 1993/68/CEE, 1993/95/CEE, 1996/58/CEE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.l.vo n. 475/1992;
10. dispositivi medici strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri tipi di prodotto, impiegati sull'uomo, a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia - direttiva 1993/42/CE, modificata dalle direttive 1998/79/CEE, 2001/104/CE, dal Reg. (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con d.l.vo n. 46/1997;
11. dispositivi medici impiantabili attivi destinati a restare nel corpo umano con finalità di diagnosi o di sostituzione di parti anatomiche - direttiva 1990/385/CEE, modificata dalla direttiva 1993/42/CEE, dal reg. (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2007/47/CE, recepita con D.l.vo n. 507/1992;
12. emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - direttiva 2000/147CE, recepita con Dd.lgs n. 262 del 4.9.2002;

13. esplosivi per uso civile, figuranti nella classe 1 delle raccomandazioni ONU - direttiva 1993/15/CEE del 5.4.1993, recepita con D.l.vo n. 7/1997;
14. giocattoli - direttiva 1988/378/CEE del 3.5.1988, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE, recepita con D.l.vo n. 313/1991;
15. imbarcazioni da diporto - direttiva 1994/25/CE, modificata dalla direttiva 2003/44/CE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.l.vo n. 436/1996;
16. impianti a fune adibiti al trasporto di persone, direttiva 200079/CEE, recepita con d.lgs n.210 del 12.6.2003, modificato con D.lgs n.152 del 10.6.2004;
17. macchine - direttiva 98/37/CE, recepita con D.P.R. n. 459/96;
18. materiale elettrico, destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - direttiva 1973/23/CEE del 19.2.1973, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE, recepita con legge n. 791/1977.
19. prodotti da costruzione - direttiva 1989/106/CEE del 21.12.1988, modificata dalla direttiva 1993/68/CEE e dal Reg. (CE) n. 1882/2003, recepita con D.P.R. n. 246/1993;
20. recipienti semplici a pressione saldati destinati a contenere aria o azoto soggetti a pressione superiore a 0,5 bar e con pressione massima di esercizio di 30 bar - direttiva 1987/404, modificata dalle direttive 1990/488/CE e 1993/68/CE, recepita con legge n. 311/1991 e D.l.vo n. 42/1997;
21. rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico – direttiva 96/57/CE, recepita con decreto del Ministero dell'Industria 10 novembre 1999;
22. strumenti di misura – direttiva 2004722/CE, recepita con D.lgs n. 22 del 2.2.2007;
23. strumenti per pesare a funzionamento non automatico - direttiva 1990/384 del 20.6.1990, modificata dalla direttiva 1993/68/CE, recepita con legge n. 517/1992;
24. tende da sole – direttiva 98/79/CE, recepita con D.P.R. n. 24.7.1996;
25. altri prodotti, destinati al consumo, non coperti da specifiche disposizioni ovvero se la relativa normativa presenta delle lacune in materia - direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001, recepita con D.l.vo n. 172/2004.

Per quanto riguarda i componenti di prodotti, devono avere la marcatura CE se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio; se invece la loro commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente, la marcatura CE non è necessaria.

Marcatura CE: quando non è obbligatoria

Il marchio non deve essere apposto su una ampia serie di prodotti tra i quali: mobilio in legno, porte blindate, infissi (ma dal 1° febbraio 2010 la marcatura CE sarà obbligatoria per finestre e porte esterne), avvolgibili, articoli per il giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglie, prodotti tessili, arredi bagno, pavimenti, rivestimenti, calzature, valigeria.

Conseguenze legali e commerciali per la mancata marcatura CE

Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.

Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché l'autorità giudiziaria li obbligherà alla rimozione del prodotto non a norma.

Le autorità pubbliche possono imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge.

Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura ce senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato penale di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.

